

Comune di San Bellino
Provincia di Rovigo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 23 Data 07/11/2022	ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO
------------------------------	---

L'organo di revisione economico finanziaria Dott. Sandro Secchiero:

Visto il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.01.2022 e s.m.i.;

Visto il rendiconto 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2022 e pertanto si è proceduto al ricalcolo dei margini assunzionali per il triennio 2022-2024;

Visto che sono state effettuate le seguenti assunzioni previste per l'anno 2022 come previsto dal piano fabbisogni n.109/2021 e successivamente modificato con delibere n.13/2022 e n. 35/2022:

- Assunzione di n. 2 Agenti Istruttore P.L.– a tempo pieno e indeterminato – EFFETTUATO;
- Assunzione di n. 1 Istruttore tecnico- Cat. C a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico -EFFETTUATO;
- Assunzione di n. 1 Collaboratore amministrativo- Cat. B3 a tempo pieno e indeterminato - EFFETTUATO;

Dato atto che non erano previste nuove assunzioni per le annualità 2023-2024 nella delibera di G.M. n. 35/2022;

Rilevato che è garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

Richiamato l'art. 33 rubricato "Assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare il comma 2 che stabilisce:

«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M. ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato e di comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Dato atto della cessione del contratto di lavoro del dipendente mat. 12, istruttore amministrativo cat. C, tramite mobilità volontaria tra enti ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal 07.11.2022 (ultimo giorno lavorativo 06.11.2022);

Rilevato che la suddetta cessazione non era prevedibile in fase di elaborazione del suddetto programma triennale del fabbisogno di personale e nelle successive modifiche;

Vista la proposta di deliberazione di G.M. n. 98/2022 avete ad oggetto "AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022-2024" unitamente agli allegati;

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di Fabbisogno di personale è necessario che l'organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Visto che viene aggiornato il *Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024* con l'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo, categoria C, full time tramite procedura "mobilità volontaria" ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, ovvero, in caso di rifiuto dei candidati idonei, di graduatoria di altro Ente o tramite concorso, previo espletamento della procedura di "mobilità obbligatoria" ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001, con data presumibile di assunzione a gennaio 2023 per procedere alla sostituzione dell'istruttore amm.vo dell'ufficio demografico cessato in data 06.11.22 per mobilità volontaria

Rilevato che dal piano dei fabbisogni del personale 2022/2024 risulta che la maggior spesa di personale sia coperta dagli stanziamenti presenti nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato;

Rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di revisione emerge che il bilancio 2022/2024 conserva l'equilibrio pluriennale;

Richiamato il parere all'aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale espresso in data odierna;

Richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio di previsione triennio 2022/2024 a seguito dell'adozione del Piano Fabbisogni del personale 2022/2024 di cui alla proposta esaminata.

Il Revisori dei Conti
Dott. Sandro Secchiero